

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

F.to GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to DIONISI Geom. VINCENZO

IL SEGRETARIO
F.to SCAFIDI Dott. MANLIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, li **08/06/2012**

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Comunale

Affissa all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale, ai sensi degli Artt. 711 e 711 bis del T.U.E.L., il **08/06/2012** vi resterà per giorni 15.

IL MESSO COMUNALE
D'ANGELO Dott. GIUSEPPE

Pubblicata all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il _____ senza seguito di opposizioni o reclami

IL MESSO COMUNALE
D'ANGELO Dott. GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'albo pretorio

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 711 e 711 bis del T.U.E.L., è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale di questo Ente per un periodo di 15 giorni consecutivi **dai 08/06/2012** e che _____ è stata prodotta a questo ufficio opposizione o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAFIDI Dott. MANLIO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il **08/06/2012**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 712, comma 1 del T.U.E.L.)

perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 712, comma 2 del T.U.E.L.)

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 18/05/2012

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la riscossione diretta della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

L'anno 2012 e questo giorno 18 del mese di maggio, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze "PADRE BAGLIESI" a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO in data 11/05/2012 Prot. 6758 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione .

Presiede la seduta: GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO

Presenti:	Assenti:
GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO Presidente	
DIONISI Geom. VINCENZO Consigliere Anziano	
BATTAGLIA Sig.ra ROSALIA Consigliere	
GUTTADAURO Sig. GIOVAN BATTISTA Scrutatore	
RISO Sig.ra ROSARIA Scrutatore	
AIELLO Sig.ra MARIA FRANCESCA Consigliere	
CARDINALE Sig. ENRICO Consigliere	
LUCIDO Sig. SALVATORE Scrutatore	
PELOSO Sig. ALBERTO Consigliere	
Totale Presenti: 9	Totale Assenti: 0

Sono presenti in aula:

- PORTOBELLO Prof. GASPARE (SINDACO)
- RISO Prof. NAPOLEONE, AIELLO Sig. PAOLO, CUTINO Dott. MARCELLO, PALAZZOTTO Sig. SALVATORE (ASSESSORI)

Scrutatori i Consiglieri Signori:

- RISO Sig.ra ROSARIA, GUTTADAURO Sig. GIOVAN BATTISTA, LUCIDO Sig. SALVATORE,

con l'assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta del Settore 8° - Attività Produttive - Tributi - Acquedotto -

Oggetto: approvazione regolamento comunale per la riscossione diretta della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demandando all'Ente la facoltà di adottare autonomamente la forma di riscossione da individuarsi secondo quanto previsto dal comma 5 del sopra citato articolo;

- il vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.76 del 2/11/2000, che prevede che la riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni;

- gli artt. 114, 118, 119 della Costituzione, dopo la riforma della Legge Costituzionale n.3/2001 che riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali, anche con il metodo della riscossione diretta al fine di un diretto contatto tra Pubblica Amministrazione e cittadino e offrire, altresì, al Comune la possibilità di recuperare direttamente le somme con minor aggravio per le relative casse;

- l'art.36 della L.338/2000 stabilisce che "*... i comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso*";

- l'art. 7, comma 2, lett. gg-ter) del DL 70/2011, che nel testo originario disponeva che, a far data dal 1° gennaio 2012, Equitalia e le sue società partecipate cessassero di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate.

La successiva lettera gg-quater) del medesimo articolo prevedeva che, a decorrere da tale data, i Comuni avrebbero gestito la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali.

VISTA altresì la G.M. del 08/03/2011 n. 30 la quale ai sensi della predetta normativa aveva disposto la riscossione diretta della Tarsu, già a decorrere dall'anno d'imposta 2011 mediante l'accensione di un apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale come segue: Rifiuti Solidi Urbani - Riscossione Ordinaria;

CONSIDERATO CHE, in applicazione della vigente normativa le nuove modalità di formazione e riscossione dei ruoli, siano pure precedentemente integrate da una richiesta di pagamento spontaneo con apposito avviso, richiedevano procedure elaborate e tempi lunghi di riscossione;

RITENUTO CHE gestire e riscuotere (liquidazione, accertamento e riscossione) le proprie

entrate tributarie in tutte le forme ammesse dalla legge, compresa la riscossione in proprio

dall'Ente in ottemperanza all'art. 52, D.Lgs. 446/97 ed al vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali, consente al Comune di scegliere, per ciascun tributo, la forma di gestione e riscossione più idonea per realizzare l'interesse pubblico che meglio risponde ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità, regolarità, imparzialità e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO CHE la riscossione diretta ha l'obiettivo di dare concreta applicazione a quella semplificazione degli adempimenti tributari voluta dalla più recente legislazione in materia, in modo da migliorare la qualità del servizio di riscossione offerto ai contribuenti;

PRESO ATTO, inoltre, che alla base della scelta del Comune di riscuotere in proprio ci deve essere la volontà, da parte dell'Ente, di riappropriarsi del controllo relativo ai flussi delle entrate, sia quelle ordinarie sia, in prospettiva, di quelle coattive;

RITENUTO necessario regolamentare la riscossione diretta della tassa smaltimento rifiuti (TA.R.S.U.) con l'approvazione di un apposito regolamento;

VISTO l'articolo 16 quater della legge n. 14/2012 il quale differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali;

VISTO - il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; - il D.Lgs. 28 agosto 2000, n.267; - il c. 15 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

VISTO -il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) Di dare atto di quanto in premessa specificato;
- 2) di approvare il Regolamento Comunale per la Riscossione Diretta della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di inviare copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 13 c. 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

PARERI AI SENSI DEGLI ARTT.151 E 153, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000

Ai sensi e per gli effetti degli artt.151 e 153 comma 4, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Antonino Tricoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente invita il Responsabile dell'Ufficio Tributi, presente in aula, a relazionare sulla proposta.

Il Sig. Tricoli, Responsabile del Settore Tributi, illustra i principi fondamentali su cui si basa la proposta.

Il Cons. Dionisi chiede come mai non si sia proceduto all'approvazione del regolamento prima dell'avvio della riscossione diretta e da cosa derivi la competenza della Giunta Municipale a disporre la riscossione diretta della T.A.R.S.U. Precisa che, a suo giudizio, il presente Regolamento dovrebbe entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il Responsabile del Settore Tributi afferma che la competenza a decidere sulla riscossione diretta è della G.M. stante che detta previsione risulta già inserita nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali. Precisa, inoltre, che il Regolamento in esame non ha alcun carattere innovativo, ma si limita a prevedere solo talune fattispecie di agevolazioni a favore dei contribuenti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, presente in aula, invitato dal Presidente ad esprimersi in ordine alla competenza di individuare le forme di riscossione dei tributi, afferma che la competenza della G.M. risulta legittima trattandosi di applicazione di una norma più ampia inserita nell'ambito del regolamento generale delle entrate comunali.

Il Cons. Battaglia, uditi i pareri espressi dal Funzionario e dal Presidente del Collegio dei Revisori, e in considerazione del fatto che il Regolamento rafforza l'autonomia finanziaria dell'Ente, preannuncia il voto favorevole del Gruppo all'approvazione del Regolamento.

A questo punto, **il Cons. Dionisi** presenta un emendamento che si sostanzia in n. 6 modifiche da apportare alla proposta.

Il Presidente sospende, quindi, i lavori al fine di consentire al Funzionario di esprimere il parere di competenza.

I lavori vengono sospesi alle ore 20,45 per essere ripresi alle ore 20,50. Presenti n.9 Consiglieri.

Il Responsabile del settore Tributi evidenzia come sugli emendamenti presentati dal Cons. Dionisi il suo parere sia favorevole, trattandosi di mere valutazioni discrezionali; esprime parere contrario solo limitatamente al punto 5 dell'emendamento proposto che attiene all'entrata in vigore dello stesso, stante che il principio dell'entrata in vigore nell'anno successivo a quello di adozione sarebbe legittimo solo se applicato al Regolamento TARSU.

Il Cons. Battaglia preso atto del parere del Responsabile del Settore Tributi, preannuncia il voto favorevole del Gruppo per gli emendamenti presentati dal Cons. Dionisi sui quali il Responsabile del Settore ha espresso parere favorevole con eccezione dell'emendamento che amplia la rateizzazione da un massimo di 6 rate ad un massimo di 8 rate.

Il Presidente pone quindi in votazione punto per punto l'emendamento del Cons. Dionisi, evidenziando il seguente esito:

PUNTO 1 - Modifica all'art.8 comma 1 : Voti favorevoli espressi per alzata di mano n.1 (il Cons. Dionisi) contrari n.8

L'emendamento è respinto.

PUNTO 2 - Modifica dell'art.5 comma 1 - Si approva con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

PUNTO 3 - Modifica dell'art.5 comma 2 lett. H) - Si approva con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

PUNTO 4 - Modifica dell'art.5 comma 2 lett. J)- Si approva con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

PUNTO 5 - Modifica dell'art.12 - viene respinto con n.1 voto favorevole espresso per alzata di mano (Cons. Dionisi) e n.8 voti contrari.

PUNTO 6 - Sostituzione dell'art.9 - Si approva con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

A questo punto, **il Cons. Dionisi** motiva il proprio voto contrario con la seguente dichiarazione: "Per le motivazioni di cui in premessa, stante l'illegittimità della seduta, per la previsione dell'art.52 del D.L.vo 446/97 che non fa riferimento alcuno e fissa come entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. In altri Comuni siciliani, il Regolamento è stato emanato per tempo e reso valido solo dall'anno successivo. "

Il Cons. Battaglia preannuncia il voto favorevole del gruppo di appartenenza.

Posta in votazione, la proposta di deliberazione di approvazione del Regolamento per la riscossione diretta della TARSU, così come emendata a seguito dell'approvazione degli emendamenti di cui in premessa, viene approvata con n.8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, e n.1 contrario (il cons. Dionisi).

Comune di Isola delle Femmine

PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA
SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Comune di Isola delle Femmine

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente ai sensi degli articoli 3 comma 4, e 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di ogni altra disposizione normativa.
2. Ai sensi dell'art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea della tassa è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso.

Articolo 2 – Formazione di Elenchi nominativi dei contribuenti

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti definitivi, è iscritto a cura del Funzionario Responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.
2. L'ammontare dell'addizionale provinciale debitamente documentata tramite un prospetto riassuntivo delle somme da riscuotere, dovrà essere versato alla Provincia direttamente dal Comune, secondo le modalità dettate dall'Amministrazione Provinciale stessa.

Articolo 3 - Visto di esecutività

1. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del tributo entro il termine, di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

2. Una copia riepilogativa di detti elenchi è affissa all'albo pretorio (albo on line) per otto giorni consecutivi. L'Ente avvisa la popolazione del deposito degli stessi presso gli uffici comunali, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze.

Articolo 4 – Riscossione

1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del d. lgs. 446/1997 la somma dovuta a titolo di tributo ed addizionali, liquidata sulla base delle denunce presentate dai contribuenti è riscossa, previa comunicazione di un apposito "avviso di pagamento" contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti in base alla data di emissione della lista di carico in quattro rate consecutive bimestrali (senza addebito di ulteriori spese) ovvero, a scelta del contribuente, in un'unica rata entro la scadenza della prima.
2. "L'avviso di pagamento" deve recare tutti gli elementi utili al fine della esatta individuazione del debito tributario (es. ubicazione dell'immobile, tariffa applicata, mq tassati).
3. La riscossione della tassa è effettuata con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Ad eccezione della tassa giornaliera di smaltimento, non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria, comprensiva di addizionali ed oneri, risulta inferiore ad euro 12,00.

Articolo 5 – Attività di accertamento

1. Limitatamente ai contribuenti che non avranno provveduto al versamento degli importi entro i termini previsti dall'art. 4 comma 1, verrà notificata un'apposito avviso indicante l'importo della tassa dovuto e non versato, con intimazione al pagamento entro 30 giorni.
2. Il provvedimento suddetto dovrà contenere:
 - a) la denominazione dell'Ente creditore;
 - b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
 - c) il codice fiscale o partiva Iva;
 - d) l'indicazione dell'ubicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (mq);
 - e) l'importo della tariffa deliberata al mq/annuo e la relativa categoria;
 - f) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;
 - g) l'importo totale dovuto;
 - h) scadenza del pagamento, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
 - i) l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - j) l'organo presso cui è possibile ricorrere;
 - k) l'ufficio a cui inviare eventuali istanze di autotutela o richiedere informazioni.
3. Nel caso di omessa/infedele dichiarazione, l'ufficio tributi notificherà un apposito avviso di accertamento nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti;
4. Il provvedimento di cui al comma 3, dovrà essere notificato entro il termine decadenziale del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione doveva essere effettuata;
5. Le spese postali e/o notifica degli avvisi e degli atti, di cui ai precedenti commi, sono a carico del contribuente.

Articolo 6 – Sgravi e rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto negli elenchi, lo sgravio della tassa, è disposto, previa richiesta del contribuente, dall'ufficio competente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Il provvedimento di sgravio potrà anche essere disposto d'ufficio nel caso di errore manifesto e/o di aggiornamento della banca dati di riferimento.

3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'effettuazione del rimborso da parte dell'ente deve avvenire, salvo compensazione, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura degli interessi legali vigenti. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori a 12 euro.
5. In luogo del rimborso è facoltà del contribuente richiedere la compensazione dell'importo da rimborsare con gli importi dovuti a titolo di tarsu o altri tributi comunali.

Articolo 7 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme iscritte nell'elenco deve essere effettuato tramite bollettino postale, sia attraverso le agenzie postali o in via telematica ovvero mediante il sistema bancario.

Articolo 8 - Rateazione dei pagamenti

- 1 Su istanza di parte effettuata su apposito modello, predisposto dall'ufficio tributi, il Funzionario Responsabile d'Imposta dispone la rateazione degli importi dovuti a seguito di emissione degli avvisi di accertamento tarsu, ovvero della comunicazione di cui all'articolo 5 comma 1, o di notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al successivo articolo 9 fino ad un massimo di 6 (sei) rate bimestrali.
- 2 Ai fini della rateazione il richiedente deve presentare richiesta entro 60 giorni dalla notifica degli atti suddetti e rispettare le seguenti condizioni:
 - a) Non risultare moroso per precedenti dilazioni riguardanti anche altre entrate comunali;
 - b) Non avere a carico altri debiti scaduti superiori all'importo della singola rata o procedure esecutive in atto;
 - c) Non avere procedure di liquidazione o fallimentari in corso;
 - d) dichiarare di trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà economica momentanea che non permette di essere solvente entro le scadenze previste;
 - e) nel caso di avviso di accertamento formulare adesione allo stesso entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - f) In caso di mancato pagamento della prima o di due rate anche non consecutive, il beneficio della dilazione decadrà automaticamente con conseguente obbligo di pagamento in un'unica soluzione del debito totale residuo, a pena di riscossione coattiva e/o dell'azione esecutiva;
 - i) nel caso di importi superiori ad € 5.000,00, limitatamente alla rateazione delle ingiunzioni, è necessario presentare idonea polizza fedejussoria bancaria o assicurativa.

3. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi legali vigenti.
4. L'importo della prima rata è comprensivo degli interessi previsti della dilazione e delle relative spese.

Articolo 9 - Riscossione Coattiva

1. Nei casi di mancato pagamento, ovvero di accertamento, l'Ufficio, a pena di decadenza, provvede, a notificare entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui all'art. 5 c. 3, ovvero la lista di carico è divenuto esecutivo, un'apposita ingiunzione fiscale con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore. E' altresì prevista, in alternativa, la facoltà di riscossione tramite ruolo se affidata al Concessionario della Riscossione se ciò sia consentito dalla normativa vigente.

Articolo 10 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente e pubblicata all'Albo Pretorio on line Comunale.
2. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 11 - Rinvio dinamico

1. Ogni norma contenuta nel Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in contrasto con le presenti disposizioni si considera abrogata.
2. L'approvazione del presente regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune in materia e con questo in contrasto.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, nonché alle leggi nazionali e regionali che regolano la materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
5. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2012.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§